

REGOLAMENTO (CE) N. 658/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 16,visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 6 e 15,

previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 e, parimenti, dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 519/94,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) Il 20 giugno 2003 il governo spagnolo ha informato la Commissione che l'andamento delle importazioni di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) richiedeva apparentemente l'imposizione di misure di salvaguardia a norma dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94. Il governo in questione ha presentato informazioni complete degli elementi di prova a sua disposizione, determinati sulla base dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 519/94, e ha chiesto alla Commissione di adottare misure di salvaguardia ai sensi di detti strumenti.
- (2) La Spagna affermava che le importazioni del prodotto in esame nella Comunità europea avevano registrato negli ultimi tempi un rapido e significativo incremento, sia in termini assoluti che relativamente alla produzione e al consumo comunitari. Il governo spagnolo sosteneva inoltre che l'aumento del volume delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità europea aveva avuto un impatto negativo sul livello dei prezzi nella Comunità, come pure sulla quota di mercato detenuta e sui quantitativi venduti dai produttori comunitari, con un conseguente grave pregiudizio per questi ultimi. Insisteva quindi perché le summenzionate misure di salvaguardia venissero adottate con urgenza da parte della Comunità.
- (3) La Commissione aveva informato tutti gli Stati membri della situazione e aveva chiesto il parere del comitato consultivo in merito alle modalità e alle condizioni d'importazione, all'andamento delle importazioni e all'esistenza o alla minaccia di un grave pregiudizio, nonché in merito ai vari aspetti della situazione economica e commerciale per quanto concerneva i prodotti comunitari in questione.
- (4) L'11 luglio 2003 la Commissione ha avviato un'inchiesta relativa al grave pregiudizio o alla minaccia di grave pregiudizio per i produttori comunitari dei prodotti simili al prodotto importato o in diretta concorrenza con esso.
- (5) A seguito delle conclusioni dell'inchiesta preliminare, con il regolamento (CE) n. 1964/2003, del 7 novembre 2003 ⁽⁵⁾, la Commissione ha istituito misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.).

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 290 dell'8.11.2003, pag. 3.